Conto corrente con la posta Anno 89° — Numero 69

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 23 marzo 1948 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 Semestrale L. 1800 Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000 Trimestrale L. 600 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(*Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori*).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1948

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 12 febbraio 1948, n. 147.
Nuove disposizioni sui compiti e sul funzionamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri Segretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro, di concerto con il Ministro per il bilancio;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 gennaio 1948:

Art. 1.

Al personale salariato dello Stato, assente dal lavoro per malattia o per infortunio non dipendente da causa di servizio, spetta, a decorrere dal terzo giorno di assenza, e per non oltre centottanta giorni, compresi i festivi, in ciascun anno solare, una indennità giornaliera pari alla metà della retribuzione sulla quale è dovuto il contributo.

Agli effetti del diritto all'indennità giornaliera, si considera dovuto a causa di malattia il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro per gravidanza nonchè quello successivo al parto o all'aborto spontaneo o terapeutico sino ad un massimo di sei settimane.

Il trattamento previsto dai precedenti commi sostituisce quello attualmente corrisposto durante le assenze per malattia, gravidanza o puerperio in applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma e del terzo comma dell'art. 11 della legge 19 gennaio 1942, n. 22.

Sulla indennità giornaliera dovuta ai salariati permanenti e agli incaricati stabili viene applicata la trattenuta in conto Tesoro stabilita dal regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2383.

Il sussidio previsto per il caso di parto o di aborto dall'art. 35 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, numero 1542, è soppresso.

Art. 2.

Alla corresponsione delle indennità previste dal precedente art. 1 provvede l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Per la concessione delle suddette indennità e degli altri trattamenti considerati dall'art. 11 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, è dovuto all'Ente un contributo pari al due per cento della paga, o salario o retribuzione o altra analoga competenza, comunque denominata, dell'indennità di carovita e relative quote complementari del personale salariato di tutte le categorie.

Il contributo grava, in parti uguali, a carico del personale predetto e delle Amministrazioni dalle quali esso dipende, e la sua misura può essere variata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro.

La parte di contributo posta a carico del personale è trattenuta dalle Amministrazioni statali all'atto del pagamento della retribuzione.

Il contributo previsto dal presente articolo sostituisce i contributi stabiliti in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 11 e del primo comma dell'art. 14 della legge 19 gennaio 1942, n. 22.

Art. 3.

I salariati che prestano opera saltuaria di carattere occasionale, di durata che, all'atto dell'assunzione, si presuma non superiore a quindici giorni continuativi, non sono ammessi a fruire delle prestazioni previste dalla legge 19 gennaio 1942, n. 22, e dal presente decreto.

Ai salariati indicati al comma precedente sono applicate, durante i periodi di occupazione presso le Amministrazioni statali, le disposizioni vigenti per l'assicurazione malattie nei settori privati corrispondenti alla attività che svolgono presso lo Stato.

Art. 4.

L'art. 3 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, è modificato come segue:

« Dell'assistenza prevista dal precedente art. 2 fruiscono:

a) i personali civili — compresi i salariati — di ruolo e non di ruolo comunque denominati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato e dalle Aziende autonome statali;

b) gli ufficiali in servizio permanente effettivo e i sottufficiali in carriera continuativa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica ed equiparati degli altri Corpi dello Stato organizzati militarmente;

c) i sottufficiali, appuntati e militi dell'Arma dei carabinieri che siano vincolati a rafferma nonchè gli appartenenti ai corrispondenti gradi degli altri Corpi dello Stato organizzati militarmente vincolati a rafferma;

d) gli appartenenti ad altre categorie non comprese fra quelle di cui alle precedenti lettere, obbligatoriamente iscritti all'Opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato;

e) i personali che prestano opera alle dipendenze dello Stato e comunque retribuita a carico del bilancio statale non contemplati dalle precedenti lettere o che svolgono opera continuativa nell'interesse dello Stato, che saranno indicati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati ».

Art. 5.

L'art. 7 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, è sostituito dal seguente:

« I dipendenti statali indicati dall'art. 3 della presente legge, nonchè i rispettivi familiari, che cessino di appartenere alle categorie ammesse alla assistenza sanitaria da parte dell'Ente, conservano il diritto alle

prestazioni sanitarie per le malattie denunciate prima della cessazione, e nel termine di trenta giorni dalla cessazione medesima, semprechè e sino a quando l'assistenza non sia dovuta da parte di altro ente od istituto in dipendenza di un nuovo rapporto di lavoro ».

Art. 6.

L'assistenza è concessa, in caso di malattia, con le modalità stabilite dagli articoli successivi e dal regolamento:

a) per le cure medico-chirurgiche;

b) per gli accertamenti diagnostici, i farmaci e gli altri mezzi terapeutici;

c) per il ricovero in istituti di cura pubblici e privati.

Il Consiglio di amministrazione, in relazione alle disponibilità di bilancio, può deliberare la concessione di altre prestazioni quali cure dentarie conservative e chirurgiche, cure specializzate, cure fisiche, cure complementari e simili, nonchè il rimborso delle spese di trasporto per ricovero in istituto di cura.

Lo stesso Consiglio di amministrazione può ammettere a rimborso, nei limiti del secondo e terzo comma del successivo art. 11, anche le rette per una persona di famiglia che debba permanere presso il ricoverato, di età inferiore ai sei anni e bisognoso di particolare assistenza.

Art. 7.

L'assistenza preveduta dal precedente art. 6, lettere *a*), *b*) e *c*) è concessa mediante rimborso, nei limiti indicati dagli articoli successivi e dal regolamento, delle spese sostenute e documentate dal dipendente statale che siano riconosciute dall'Ente inerenti alla malattia.

Art. 8.

L'assistito ha la libera scelta del medico curante e del sistema di cura.

Per le cure medico-chirurgiche, prevedute dal precedente art. 6, lettera *a*), sono ammessi a rimborso gli onorari del medico curante, entro la misura massima della tariffa stabilita dal Consiglio di amministrazione e approvata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dal Ministro per il tesoro; nei Comuni con popolazione fino a 250 mila abitanti il rimborso è ammesso entro il limite dell'ottantacinque per cento della tariffa predetta.

Gli interventi chirurgici di elezione devono essere preventivamente autorizzati dall'Ente; gli interventi d'urgenza devono, invece, essere comunicati nei termini preveduti dal regolamento.

Art. 9.

Il rimborso per l'assistenza preveduta dal precedente art. 6, lettera *b*), comprende le spese sostenute per gli accertamenti diagnostici, per l'acquisto di farmaci, ivi compresi i sieri, i vaccini e i prodotti biologici e chemioterapici, nonchè per l'acquisto di materiale di medicazione e di altri mezzi terapeutici.

Il Consiglio di amministrazione può deliberare, in relazione alle disponibilità di bilancio, la concessione di concorsi nelle spese sostenute dagli assistiti per apparecchi di protesi, calze elastiche, oggetti di gomma, cinti, occhiali e simili.

Art. 10.

Sulle spese rimborsabili possono essere, durante il periodo di malattia, concessi acconti di dieci in dieci giorni in base alla documentazione prodotta.

Art. 11.

L'assistito ha la libera scelta dell'istituto di cura.

L'Ente assume a suo completo carico le rette di degenza per i ricoveri previsti dalla lettera *c*) del precedente art. 6 e stabilite a norma dell'art. 81 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, per i ricoveri negli ospedali convenzionati secondo le disposizioni dell'articolo 82 del regio decreto predetto, nonchè le rette di degenza per i ricoveri negli istituti di cura privati, con i quali dall'Ente stesso siano stati stipulati accordi.

Qualora l'assistito prescelga un istituto di cura diverso da quelli indicati nel comma precedente, l'Ente concede il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il ricovero, nei limiti da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione e da approvarsi dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e da quello per il tesoro. La stessa norma si applica ove l'assistito chieda il ricovero in sala speciale d'istituto convenzionato.

Ove, per la natura e per l'improvviso insorgere della malattia, risulti essersi reso assolutamente indispensabile il ricovero di urgenza in istituto di cura non convenzionato, l'Ente, a domanda dell'interessato, può prendere in considerazione le spese effettivamente sostenute ai fini della eventuale concessione di una liquidazione integrativa.

Nei casi di ricovero, per interventi chirurgici, l'Ente concede un concorso nelle spese effettivamente sostenute per diritti di camera operatoria nella misura del dieci per cento degli onorari rimborsati per l'intervento.

Il ricovero in istituto di cura deve essere preventivamente autorizzato dall'Ente, tranne nei casi d'urgenza, dei quali, peraltro, è necessario sia dato avviso all'Ente nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento.

L'Ente concede le prestazioni prevedute nei precedenti commi per la durata massima di 120 giorni complessivi nell'anno solare.

Nelle convenzioni che l'Ente potrà stipulare con le Amministrazioni degli istituti di cura a norma dell'articolo 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, la misura del compenso fisso per ricoverato, da devolversi ai sanitari curanti, sarà determinata in conformità delle norme da emanarsi dal Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per il lavoro e per la previdenza sociale e per il tesoro e con l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

Art. 12.

Il Consiglio di amministrazione può deliberare la concessione di prestazioni dirette ambulatoriali nelle località in cui tale forma di assistenza venga ritenuta opportuna, stabilendo i limiti e le modalità per la concessione delle prestazioni medesime.

Il ricorso alle prestazioni dirette ambulatoriali o a quelle indirette, attuate mediante rimborso, è lasciato alla libera scelta dell'assistito.

L'Ente è autorizzato a istituire e gestire ambulatori ed a stipulare convenzioni per la utilizzazione di ambulatori di altri enti e di privati.

Art. 13.

L'Ente corrisponde per il parto della dipendente statale o della moglie del dipendente, a titolo di rimborso delle spese di carattere sanitario, una somma fissa il cui ammontare è preventivamente determinato in relazione al numero degli abitanti del Comune in cui si è verificato l'evento, mediante tabella deliberata dal Consiglio di amministrazione e approvata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dal Ministro per il tesoro.

Per ragioni di ordine sanitario o igienico-ambientale, l'Ente, anzichè corrispondere la somma indicata nel primo comma, può autorizzare il ricovero della gestante in istituti di cura; in tal caso si applicano le disposizioni del regolamento riguardanti i ricoveri in istituti di cura.

In caso di parto patologico, l'Ente, anzichè corrispondere la somma indicata nel primo comma, provvede alle prestazioni contemplate, per l'assistenza sanitaria, dal presente decreto e dal regolamento.

Art. 14.

L'Ente corrisponde per il decesso degli appartenenti alle categorie considerate assistibili a norma della legge 19 gennaio 1942, n. 22, e successive modificazioni, una somma fissa, il cui ammontare è preventivamente determinato, in relazione al numero degli abitanti del Comune in cui avviene il decesso, mediante tabella deliberata dal Consiglio di amministrazione ed approvata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dal Ministro per il tesoro.

In caso di decesso di familiare appartenente alle categorie considerate assistibili, la somma spetta al dipendente statale.

In caso di decesso del dipendente statale, la somma spetta al coniuge superstite, purchè non separato legalmente per sua colpa; in sua mancanza la somma spetta ai figli, o, in mancanza di questi, ai genitori e ai fratelli in parti eguali.

L'azione per conseguire la prestazione si prescrive nel termine di un anno dalla data del decesso. Alla domanda deve essere allegato l'atto di morte.

L'assegno corrisposto dall'Ente, in applicazione del presente articolo, è sequestrabile e pignorabile per crediti di spese funebri sostenute da persone diverse dagli aventi diritto a norma del secondo comma.

Alla concessione della prestazione predetta, si provvede con il contributo previsto dall'art. 19 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni.

La prestazione contemplata dal numero tre del primo comma dell'art. 11 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, è soppressa.

Art. 15.

Il contributo previsto dall'art. 19 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, è fissato nella misura del 3 per cento.

Le modalità stabilite dal predetto decreto per la determinazione e per la ripartizione del contributo restano invariate.

Art. 16.

Le norme contenute nel presente decreto entrano in vigore dal 1° gennaio 1948.

Art. 17.

Sono abrogati gli articoli 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 11 del regolamento approvato con regio decreto 26 luglio 1942, n. 917.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — FANFANI — DEL VECCHIO — EINAUDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1948
Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 80. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 20 febbraio 1948, n. 148.

Concessione di un contributo straordinario per l'esercizio finanziario 1947-1948 a favore dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 22 gennaio 1948:

Articolo unico.

A favore dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale è autorizzata la concessione per l'esercizio finanziario 1947-48, di un contributo straordinario di L. 6.000.000.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — CAPPA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1948
Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 77. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 1948, n. 149.

Aumento dello stanziamento del capitolo 64 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1947-48, relativo alle spese per la prevenzione e la repressione dei reati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il bilancio;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 21 febbraio 1948:

Articolo unico.

Lo stanziamento del capitolo sessantaquattro dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1947-48, relativo alle spese per la prevenzione e repressione dei reati, è aumentato di lire trenta milioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO — EINAUDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1948
Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 88. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 5 marzo 1948, n. 150.

Erezione in comune autonomo delle frazioni di Bosio, Spessa, Costa di Santo Stefano e Capanne di Marcarolo del comune di Parodi Ligure, con capoluogo in Bosio (Alessandria).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:

Art. 1.

Le frazioni di Bosio, Spessa, Costa di Santo Stefano e Capanne di Marcarolo del comune di Parodi Ligure, sono erette in unico comune autonomo con capoluogo in Bosio e denominazione « Bosio » e con il territorio delimitato nella pianta planimetrica annessa al presente decreto.

Il Prefetto di Alessandria, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

Gli organici del comune di Parodi Ligure e del costituito comune di Bosio, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero complessivo dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori a quelli attualmente assegnati al comune di Parodi Ligure.

Al personale già in servizio presso il comune di Parodi Ligure, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1948
Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 74. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1948, n. 151.

Assegnazione di fondi agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1947-1948, a norma dell'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (quarto provvedimento).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 542; 22 agosto 1947, n. 807; e 27 dicembre 1947 n. 1446;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottoindicati, per l'esercizio finanziario 1947-48, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 45. — Stipendi, paghe, ecc. L. 1.782.695.000

Ministero dell'Africa italiana:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale Stipendi, ecc.	L.	62.000.000
Cap. n. 2. — Personale straordinario, ecc. Retribuzioni, ecc.	»	316.000.000
Totale	L.	378.000.000

Ministero della marina mercantile:

Cap. n. 33. — Personale civile di ruolo delle Capitanerie di porto Stipendi, ecc.	L.	18.000.000

Ministero della difesa:

Cap. n. 101. — Carabinieri - Sottufficiali, ecc. Assegni fissi, ecc.	L.	750.000.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1948
Atti del Governo, registro n. 18, *foglio n.* 87. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1948, n. 152.
Modificazione alla tariffa dei diritti di Borsa spettanti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 29 marzo 1928, n. 850, col quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti di Borsa spettanti al Consiglio provinciale dell'economia, ora Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma;

Visti i regi decreti 12 marzo 1931, n. 281, 28 gennaio 1932, n. 58, 29 marzo 1934, n. 647, e il decreto luogotenenziale 4 marzo 1946, n. 415, con i quali vennero apportate delle variazioni alla predetta tariffa;

Vista la deliberazione in data 20 maggio 1947, n. 338, della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma, con la quale sono state proposte ulteriori modificazioni alla tariffa suddetta;

Visto l'art. 53 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, col quale si stabilisce la forma e l'organo competente per la emanazione dei provvedimenti riguardanti i diritti di Borsa;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

I diritti di accesso ai recinti riservati di Borsa, di cui al decreto luogotenenziale 4 marzo 1946, n. 415, sono stabiliti nella seguente misura:

1) agenti di cambio	Lit.	2.000
2) rappresentanti di agenti di cambio:		
per il primo rappresentante	Lit.	3.000
per i successivi	»	5.000
3) impiegati di agenti di cambio:		
per il primo impiegato	»	1.000
per i successivi	»	2.000
4) fattorini di agenti di cambio	»	1.000
5) rappresentanti di istituti di credito nel recinto delle banche e banchieri	»	15.000
6) impiegati di banche	»	5.000
7) banchieri, commissionari, cambiavalute, remissori	»	9.000
8) fattorini in divisa	»	2.000
9) osservatori di istituti di credito autorizzati a termini del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, ad accedere nel recinto delle grida	»	25.000

Art. 2.

I diritti di quotazione di cui al decreto luogotenenziale 4 marzo 1946, n. 415, sono modificati come appresso:

1) diritto fisso annuo	Lit.	1.000
2) diritto proporzionale per ogni milione o frazione di milione di capitale nominale (per i primi dieci)	»	240
3) in più per ogni milione o frazione di milione oltre i primi dieci e fino a trenta	»	180
4) in più per ogni milione o frazione di milione oltre i primi trenta	»	150

Art. 3.

Il canone annuo per l'uso di tavoli, di cui al decreto luogotenenziale 4 marzo 1946, n. 415, è stabilito nella misura di Lit. 5.000 e di Lit. 10.000, rispettivamente per i tavoli ad uno o due posti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1948

DE NICOLA

DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1948
Atti del Governo, registro n. 18, *foglio n.* 63. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1948.
Fissazione dei prezzi minimi garantiti degli zolfi messi a disposizione dell'Ente Zolfi Italiani dal 1° gennaio al 31 luglio 1948.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 2 aprile 1940, n. 287;

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1947, col quale fu stabilito il prezzo minimo garantito per lo zolfo messo a disposizione dell'Ente Zolfi Italiani dal 1° agosto 1947 al 31 luglio 1948;

Vista la lettera 21 gennaio 1948, con la quale l'Ente Zolfi Italiani ha proposto la modifica del prezzo suddetto, in conseguenza del maggior costo della produzione nazionale;

Decreta:

I prezzi minimi garantiti, al netto dei contributi per le assicurazioni sociali, per gli zolfi messi a disposizione dell'Ente Zolfi Italiani, dai produttori, a partire dal 1° gennaio 1948 fino al 31 luglio 1948, sono modificati come segue:

gialla superiore, L. 30.000 per tonnellata;
gialla inferiore, L. 29.500 per tonnellata;
buona, L. 28.800 per tonnellata;
corrente, L. 28.200 per tonnellata.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 febbraio 1948

Il Ministro per l'industria e il commercio
TREMELLONI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

(1228)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Riassunto del provvedimento n. 66 del 12 marzo 1948 riguardante i prodotti petroliferi ottenuti dalla distillazione delle roccie asfaltiche di Ragusa.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 66 del 12 marzo 1948, ha adottato le seguenti decisioni in merito ai prezzi ed ai costi dei prodotti petroliferi derivati dalla distillazione delle roccie asfaltiche di Ragusa.

1. — La produttrice Società italiana Asfalti, Bitumi, Combustibili liquidi e Derivati (A.B.C.D.), con sede in Roma, è tenuta a vendere la propria produzione ai prezzi del listino dei prodotti petroliferi di cui alla circolare n. 127 del 27 novembre 1947 del Ministero dell'industria e commercio.

2. — Il costo dei suoi prodotti è riconosciuto in:
L. 62.226 a tonn. per l'olio combustibile (Diesel extra);
L. 62.226 a tonn. per l'olio per forni e caldaie;
L. 77.927 a tonn. per il gasolio o motorina;
L. 62.226 a tonn. per il bitume;
L. 62.226 a tonn. per l'olio stradale.

3. — La differenza tra detti costi ed i prezzi di vendita sarà compensata, a cura del Comitato italiano petroli, sui costi della gestione unica dei prodotti petroliferi affidata a detto Comitato.

4. — La durata del conguaglio è fissata in sei mesi, dal 1° gennaio al 30 giugno, di cui fino al 30 aprile a conguaglio pieno rispetto ai costi sopra stabiliti e, per i due mesi di maggio e giugno, a conguaglio ridotto alla metà.

5. — Le quantità ammesse a conguaglio sono quelle fatturate a partire dal 1° gennaio, semprechè non superino le seguenti quantità mensili:
tonn. 150 per l'olio combustibile;
tonn. 15 di olio per forni e caldaie;
tonn. 35 di gasolio;
tonn. 45 di bitume;
tonn. 35 di olio stradale.

(1327)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Villarosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 1° dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1948, registro n. 4 Interno, foglio n. 183, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Villarosa (Enna), di un mutuo di L. 3.880.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1020)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Vicenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale 12 novembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1948, registro n. 4, foglio n. 185, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Vicenza, di un mutuo di L. 21.508.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'ente per l'esercizio 1947.

(1098)

Autorizzazione al comune di Vercelli a contrarre un mutuo per l'integrazione suppletiva del bilancio 1947

Per l'integrazione suppletiva del bilancio 1947, il comune di Vercelli è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli Istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 4124 del 23 gennaio 1948; importo L. 8.401.200.

(1099)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 22 febbraio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 15 marzo 1948, recante norme per la importazione dei pacchi previsti dall'art. 3 del decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1589, all'art. 4, linee sesta e settima, ove è detto: « .... del visto e del timbro dell'Ispettorato regionale dell'alimentazione » si deve leggere: « ... del visto e del timbro dell'*Alto Commissariato per l'alimentazione* ».

(1328)

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sessione di esami per l'iscrizione negli albi dei procuratori presso le sedi di Corte di appello di Lecce e di Trento

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 23 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 26 successivo, col quale sono stati indetti gli esami di procuratore presso le Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino e Venezia, fissandosi le prove scritte per i giorni 28 e 29 maggio 1948;

Ritenuto che a norma dei decreti legislativi 21 dicembre 1947, nn. 1633 e 1634, hanno iniziato col 1° gennaio 1948 il proprio funzionamento le Corti d'appello di Lecce e di Trento, e che pertanto occorre anche per queste due Corti indire gli esami predetti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami per l'iscrizione negli albi dei procuratori presso le sedi di Corte d'appello di Lecce e di Trento.

Le relative prove scritte presso le sedi anzidette si terranno alle ore 9 nei giorni seguenti:

diritto civile ed amministrativo, il 28 maggio;
procedura civile e penale, il 29 maggio 1948.

Art. 2.

Le domande di ammissione agli esami di cui all'art. 1 di questo decreto, redatte in carta da bollo da L. 24, dovranno essere presentate alle competenti Commissioni esaminatrici presso le Corti di appello di Lecce e di Trento entro il 15 maggio 1948, corredate dai seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea in giurisprudenza;
2) certificato di adempimento della pratica prescritta;
3) ricevuta della tassa di L. 1600 per l'ammissione agli esami da versarsi in un ufficio del registro;
4) documenti rilasciati dalle competenti autorità comprovanti che l'aspirante è ex combattente ovvero in possesso dei requisiti preveduti dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 11, agli effetti della riduzione del periodo di pratica.

Art. 3.

I candidati depositeranno, il giorno antecedente a quello fissato per la prima prova scritta, dodici fogli di carta protocollo che saranno, a cura delle competenti segreterie, timbrati con bollo dell'ufficio e vidimati dal presidente della Commissione esaminatrice o da un componente da lui delegato. I fogli così timbrati e vidimati saranno posti nei giorni delle prove a disposizione dei candidati, i quali dovranno presentarsi forniti degli altri necessari oggetti di cancelleria.

Art. 4.

Con successivo decreto Ministeriale saranno nominate le Commissioni esaminatrici.

Roma, addì 18 febbraio 1948

Il Ministro: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1948
Registro Giustizia n. 4, foglio n. 211. — OLIVA

(1330)

Diario delle prove scritte del concorso per titoli ed esame a cinque posti di medico assistente alienista in prova nei manicomi giudiziari della Repubblica.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 21 ottobre 1946, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1946, registro n. 19, foglio n. 387, col quale viene indetto un concorso per titoli ed esame per cinque posti di medico assistente alienista in prova nei manicomi giudiziari della Repubblica (grado 11°, gruppo *A*);

Ritenuto che nel cennato decreto venne fatta riserva di stabilire la data delle prove scritte;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per titoli ed esame a cinque posti di medico assistente alienista in prova nei manicomi giudiziari della Repubblica (grado 11°, gruppo *A*), indetto con decreto Ministeriale 21 ottobre 1946, sono stabilite per i giorni 6, 7, 8 e 9 aprile 1948, alle ore 8, in Roma, via Giulia, 52.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 marzo 1948

Il Ministro: GRASSI

(1329)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a trentanove posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa delle Intendenze di finanza, riservato ai reduci, indetto con decreto Ministeriale 10 marzo 1947.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 2 ottobre 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 27 novembre 1947, con il quale venne prorogato a tutto il 3 gennaio 1948 il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a trentanove posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa delle Intendenze di finanza, riservato ai reduci, bandito con decreto Ministeriale 10 marzo 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 dell'8 luglio 1947;

Ritenuta la necessità di stabilire i giorni per lo svolgimento delle prove scritte del concorso medesimo;

Decreta:

Le prove scritte del concorso in oggetto avranno luogo in Roma, nella sede del Palazzo degli Esami, via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8 dei giorni 5, 6 e 7 aprile 1948.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 marzo 1948

Il Ministro: PELLA

(1331)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esame a diciotto posti di ispettore di 3ª classe (grado 10°, gruppo A) nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro, indetto con decreto Ministeriale 28 agosto 1947.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 28 agosto 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 4 novembre 1947, con il quale è stato bandito un concorso per esame a diciotto posti di ispettore di 3ª classe (grado 10°, gruppo *A*) del ruolo dell'Ispettorato del lavoro;

Ritenuta la opportunità, nell'interesse dell'Amministrazione, di procedere alla proroga del termine utile per la presentazione delle domande d'ammissione al suddetto concorso, al fine di avere un maggior numero di candidati;

Decreta:

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esame a diciotto posti di ispettore di 3ª classe (grado 10°, gruppo *A*) del ruolo dell'Ispettorato del lavoro, indetto con decreto Ministeriale 28 agosto 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 4 novembre 1947, è prorogato fino al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 febbraio 1948

Il Ministro: FANFANI

(1321)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.